

DECRETO 27 aprile 2012.

**Rideterminazione degli standards del personale dei centri di riabilitazione.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 81;

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto assessoriale 15 febbraio 1992, recante "Rideterminazione degli standards del personale dei centri di riabilitazione";

Visto il decreto assessoriale 17 giugno 2002, recante "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana";

Visto il decreto presidenziale 2 gennaio 2006 di approvazione del "Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone con disabilità";

Vista la circolare 2 marzo 2010, n. 1266, recante "Nuovo schema di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78";

Visto il decreto assessoriale 4 agosto 2010 di rideterminazione delle rette negli anni 2010-2012 dei centri di riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/78;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del "Piano della salute 2011-2013";

Ritenuto necessario doversi procedere alla modifica del decreto 15 febbraio 1992 limitatamente alle modalità di collaborazione delle figure professionali previste con un impegno orario settimanale così come definito nel decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate, a modifica di quanto previsto dal decreto assessoriale 15 febbraio 1992, negli standards del personale dei centri di riabilitazione sono cassate le parole "a rapporto libero professionale".

Fermo restando quanto previsto per le figure professionali impegnate a tempo pieno, per le restanti figure, l'impegno orario settimanale di lavoro, di cui si conferma la previsione, deve essere regolamentato secondo i rispettivi C.C.N.L. di categoria vigenti.

Art. 2

Le aziende sanitarie provinciali sono tenute a verificare l'applicazione della previsione di cui all'art. 1, comma 2; il mancato rispetto della stessa costituisce pregiudizio per la prosecuzione del rapporto contrattuale con il S.S.R. per le prestazioni riabilitative per soggetti con disabilità psico-fisico-sensoriale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 27 aprile 2012.

RUSSO

(2012.19.1365)102

DECRETO 8 maggio 2012.

**Riconoscimento della casa di cura Candela quale centro prescrittore dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge reg.le n. 6/84;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il D.Lvo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;

Visto il D.Lvo n. 517/93;

Vista la legge del dicembre 1993, n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge, nel quale sono state previste anche "le note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate";

Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30 dicembre 1993 e successive modificazioni;

Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;

Viste le circolari assessoriali nn. 738/94, 751/94 inerenti modalità di prescrizione e controllo delle specialità medicinali riclassificate a norma dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/93;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni della legge 8 agosto 1996, n. 425 che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco";

Visto il D.A. 2 aprile 1998 n. 25035, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 27 giugno 1998, con il quale sono state impartite alle AA.UU.SS.LL. direttive sulle modalità di dispensazione ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a restrizione prescrittiva di cui alle "note CUF" con l'istituzione di apposito "registro USL" per patologia, ove previsto, nonché dei farmaci che, ai fini dell'assunzione a carico del SSN, oltre alle suddette restrizioni devono essere prescritti direttamente dai centri ospedalieri ed equiparati o da specialisti, con conseguente attivazione della procedura delle copie conformi;

Visto il decreto legislativo n. 299/99;

Visto il D.A. 9 novembre 1999 n. 30663 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, così come modificato ed integrato con D.A. 3 marzo 2000, n. 31291, recante "Individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF";

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato D.A. n. 31291/00, con il quale è stato disposto che "i medici specialisti dei